

Italia-Cina, un restyling per le doppie imposizioni

Italia-Cina, arriva la ratifica della convenzione per eliminare le doppie imposizioni. Ieri il Consiglio dei ministri ha esaminato lo schema del disegno di legge per Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali già firmata a Roma il 23 marzo 2029.

Ma nell'ordine del giorno arriva anche la ratifica degli accordi fiscali con Libia e Liechtenstein (si veda ItaliaOggi del 13/04/2024).

L'accordo Roma-Pechino aggiorna quello firmato nel 1986 e include i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto Ocse/G20 Beps (Base Erosion and Profit Shifting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. L'accordo è caratterizzato "di migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri stati europei comparabili all'Italia che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina", spiega la relazione illustrativa dell'accordo.

"Inoltre, costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia".

Le disposizioni di cui all'articolo 5 individuano i casi in cui si configura una stabile organizzazione, disciplinando i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello stato contraente, sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa.

Tali disposizioni accolgono, in linea generale, il più recente standard Ocse.

L'articolo 6 disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva.

L'articolo 7 disciplina il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile or-

ganizzazione.

L'articolo nello stabilire il principio generale secondo il quale gli utili d'impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza di quest'ultima, riconosce l'eccezione dell'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte, solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains).

Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri paesi. Ue maggiormente comparabili all'Italia, quali Francia, Germania e Spagna.

L'articolo 10 contiene la disciplina relativa ai dividendi. Il principio generale contenuto nel paragrafo 1 è quello della imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente.

Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello stato della fonte, ma con aliquote ridotte.

In particolare, l'accordo prevede al paragrafo 2, lettera a), una riduzione dell'aliquota convenzionale di prelievo alla fonte, rispetto all'Accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni.

Di tale riduzione dell'aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell'aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity.

Per i dividendi diversi da quelli di cui alla lettera a), si applica l'aliquota del 10%.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

